



FOGLIO INFORMATIVO
per la garanzia da ricevere denominata
“Dichiarazione di Responsabilità”

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

| | |
|--|--|
| Denominazione | Credemfactor S.p.A. - Gruppo Bancario “Credito Emiliano - Credem” Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA |
| Iscrizione in albi e/o registri | Iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (n. 7) |
| indirizzo della sede legale: | Via Ernesto Che Guevara, 4/b - 42123 - Reggio Emilia |
| numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto | Tel.:+39 0522 326911 |
| numero di fax | Fax:+39 0522 326000 |
| sito internet: | www.credemfactor.it |
| indirizzo di posta elettronica | info@credemfactor.it |
| Aderente Assifact – Associazione Italiana per Factoring | |

Riservato all'Offerta Fuori Sede – da compilare con i dati del soggetto che entra in contatto con il cliente

Dipendente Credemfactor S.p.A.

Nome e Cognome.....
Qualifica.....
Riferimenti: Telefono..... E-mail.....

CHE COS'E' LA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

La dichiarazione di responsabilità è considerata una garanzia atipica in quanto si sostanzia nella rinuncia al beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei soci illimitatamente responsabili.

I soci illimitatamente responsabili sono coloro che rispondono dei debiti sociali non solo con l'importo conferito in società ma anche con tutto il loro patrimonio personale.

La dichiarazione di responsabilità può essere rilasciata dai soci della società semplice, della società in nome collettivo, dagli accomandatari della società in accomandita semplice o per azioni che, in conseguenza della dichiarazione rilasciata, vengono a rispondere personalmente ed immediatamente delle obbligazioni contratte dalla società, in solido con quest'ultima, per il periodo nel quale rivestono la qualifica di soci.

E' facoltà dell'intermediario Credemfactor SpA scegliere l'obbligato o gli obbligati ai quali chiedere per primi l'adempimento delle obbligazioni sociali. Al socio o ai soci che hanno pagato l'intero ammontare delle obbligazioni spettano le azioni di regresso, pro quota, verso gli altri soci.

CONDIZIONI ECONOMICHE - Condizioni economiche massime applicabili al servizio

| | | |
|------|---|-----|
| C246 | SPESE INVIO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO SUPPORTO CARTECEO | € 0 |
| C247 | SPESE INVIO COMUNICAZIONE VARIAZIONE UNILATERALE SUPPORTO ELETTRONICO | € 0 |
| C248 | SPESE INVIO COMUNICAZIONE VARIAZIONE UNILATERALE SUPPORTO CARTECEO | € 0 |
| C249 | SPESE INVIO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO SUPPORTO ELETTRONICO | € 0 |

CESSAZIONE DEL RAPPORTO E RECLAMI

Cessazione

La dichiarazione di responsabilità cessa la sua efficacia dal momento in cui Credemfactor SpA ha notizia o dell'uscita di un socio dalla compagine sociale o dalla variazione della ragione sociale da società di persone a società di capitali. Ad eccezione di detti casi, il soggetto che ha rilasciato la “Dichiarazione di responsabilità” resta sempre impegnato, per tutta la durata del rapporto di factoring a meno che Credemfactor (su sua richiesta) non intenda liberarlo, ad esempio, acquisendo una nuova garanzia.



Reclami

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio nell'Emilia.

Il cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Relazioni Clientela della Capogruppo Credito Emiliano S.p.A., sito in via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio nell'Emilia (RE) – con lettera raccomandata A.R., all'indirizzo di posta elettronica recweb@credem.it, o all'indirizzo di posta elettronica certificata rec.credem@pec.gruppocredem.it. L'Ufficio Relazioni Clientela deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore Bancario Finanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato da Credemfactor S.p.A. o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo a Credemfactor S.p.A.. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutti gli Uffici Commerciali di Credemfactor S.p.A.. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo a Credemfactor S.p.A. ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente a Credemfactor S.p.A..

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede Credemfactor S.p.A. per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

LEGENDA

Società di Factoring o Factor: oltre a CREDEMFACITOR SPA, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Debitore garantito/principale: è la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore dell'intermediario finanziario.

Creditore: è l'intermediario finanziario che vanta un credito verso il debitore principale.

Garante: è il socio illimitatamente responsabile che rilascia la dichiarazione a favore dell'intermediario finanziario.

Importo massimo garantito: è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il garante si impegna a pagare all'intermediario finanziario nel caso di inadempimento del debitore principale.

Solidarietà tra garanti: è il vincolo che per legge si stabilisce tra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (intermediario finanziario) può rivolgersi a sua scelta a ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito garantito.

Regresso: è il potere del socio di agire nei confronti degli altri soci, in proporzione alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale, una volta che abbia pagato quanto dovuto in base alla dichiarazione rilasciata all'intermediario.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di "Factoring", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail, posta certificata) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.